

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PANCIALLEGRA ODV"

ART.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "*Codice del Terzo Settore*" e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato "*Panciallegra ODV*".
2. L'organizzazione ha sede nel Comune di Alessandria. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11.

ART.2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di svolgere un'attività prettamente sociale e, grazie alla partecipazione e all'impegno di volontari in forma assolutamente libera e gratuita, opera in difesa degli animali e dei loro diritti con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo una cultura del rispetto e riconoscendo gli animali come soggetti di diritti.

ART.3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'ART. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: Lettera C), Lettera E), Lettera I) dell'art. 5 del d.lgs 117/2017.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:
 - creare di una struttura gestita dai volontari, all'interno della quale curare e ospitare gli animali abbandonati o selvatici;
 - gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali domestici (randagi, confiscati, sequestrati) o selvatici, anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
 - sostenere attività di pet therapy come tecnica di intervento terapeutico, volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e anziani;
 - fornire un aiuto alle persone in difficoltà economica, possessori di un animale, che non possono garantire le cure e l'assistenza al proprio animale;
 - organizzare incontri nelle scuole, al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto dei diritti degli animali;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni;
 - incentivare le adozioni degli animali domestici, previa verifica dell'idoneità dell'affidatario;
 - sostenere la formazione di operatori zoofili;
 - intervenire concretamente contro ogni forma di randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali) e in generale intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e di maltrattamento degli animali;
 - collaborare con altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie, rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La

7. loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
 6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - attività "diverse" di cui all'art. 6 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividano gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

ART. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
4. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività.
I soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.
2. Lo Statuto e i regolamenti interni, che i soci sono tenuti a rispettare, sono pubblicati sul sito dell'Associazione.
3. Sono presenti i seguenti tipi di soci:
 - Fondatori: quelli che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
 - Ordinari: quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontario.
 - Sostenitori: quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

ART. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente

ART. 9
Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
7. In dispetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10
Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 d.Lgs 117/2017;
 - b) Discute ed approva i programmi di attività;
 - c) Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) Delibera sulla esclusione dei soci;
- g) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- i) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 11
Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette consiglieri scelti tra i soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 CC.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni od esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ex art.13 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati i quali prestano attività di volontariato; tali spese però devono essere documentate nelle modalità previste dall'art.3 dello Statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia sulla quale deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide col voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza, di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 13
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 14
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 45, comma 1, d.lgs 117/2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs 82/2005, decorsi i quali, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante, di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15
Norme finali

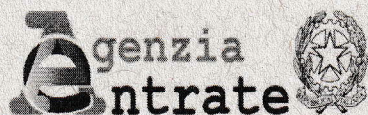
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e i relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Registrato ad Alessandria il - 5 NOV. 2019
N. 1737 Serie 3 Ecatti €
(ATTO ESSENTE)
Allegati N°

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dr. Vincenzo Giglio)

IL COMPLETATORE
Ord. R.



Amministrazione: AGE - **Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-AL - DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-AL**

Oggetto: **REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO 2019/3/1737**

Classificazione:

Mittente: **GANCI MAURIZIO**

Diretti Interessati:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PANCIALLEGRA

Num. protocollo: **0102976**

Data: **05/11/2019 10:22:28**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT ALESSANDRIA - DP ALESSANDRIA**